



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 del 14.05.2012

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE DAI CONFINI CON L'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE, ALLA COSTITUZIONE DI DIRITTO PERPETUO DI PASSO E CONSEGUENTE PERDITA DI AREE DI PARCHEGGIO A FAVORE DELLA SOCIETÀ I.C.B.

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno quattordici del mese di maggio nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto. Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico	X	
Andrea Frigerio	X		Mauro Piazza	X	
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato		X	Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino		X
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giacomo Zamperini		X
Alberto Colombo	X		Cinzia Bettega	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Lamberto Bodega	X	
Ernesto Palermo	X		Stefano Parolari	X	
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giorgio Siani	X	
Elisa Corti	X		Giulio De Capitani	X	
Antonio Pattarini	X		Giovanni Colombo		X
Irene Riva	X		Pierino Locatelli	X	
Giuseppino Tiana	X		TOTALE	36	05

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

A.Pattarini – Frigerio – Locatelli

In apertura della trattazione della presente deliberazione, lasciano l'aula consiliare il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Siani, ed il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli. Assume la Presidenza il Vice Presidente Stefano Citterio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

1. che la I.C.B. è proprietaria, da sua dichiarazione, di beni immobili ubicati in Lecco, in Corso Bergamo n.27 identificati con le seguenti particelle catastali:
 - c.c. Maggianico: mappale 536 di are 6.40 e.u. – distinto anche nel N.C.E.U. con medesimo numero, mappale 537 di are 2.20, mappale 3044 (ex 538/b) di are 3.50, mappale 3046 (ex 539/b) di are 2.00, mappale 3133 (ex 1411/b) di are 2.00 e mappale 3176 (ex 2288/b) di are 0.10, in forza dell'avvenuto "Decreto di trasferimento di beni immobili" Tribunale Civile e Penale di Lecco – causa civile R.G. n. 833 / 1992 – Rep. 2236/09 – registrato a Lecco il 10/12/2009 al n. 1244 serie IV.
 - Tali beni di proprietà sono individuati nel vigente Piano regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 49486 in data 07/04/2000, e successive varianti, in Zona territoriale omogenea "B" ai sensi del D.M. 2.4.1968 n. 1444, in AREA STRETTAMENTE RESIDENZIALE (R.R.) di cui all'art. 21.1.2 delle vigenti NTA;
2. che il Comune di Lecco è proprietario dell'area individuata al mappale 1555 comune censuario di Maggianico sezione di Chiuso ed i mappali 3132, 3256 comune censuario di Maggianico destinati dal vigente PRG parte in area ricompresa in zona edificabile "RR" e parte in area "PARCHEGGI E VERDE", confinante con la proprietà I.C.B.;
3. che in data 03/02/2010 la I.C.B. ha provveduto a presentare all'A.C. di Lecco una istanza preventiva per conseguire la possibilità di attuare, nel compendio immobiliare di sua proprietà, sopra indicato, un intervento edilizio regolato secondo la normativa urbanistica – edilizia vigente e con pattuizioni derivanti da appositi accordi da concordarsi con l'A.C. di Lecco, che esulano dal presente atto;
4. che in data 14/05/2010 prot. n. 23611 la I.C.B. ha depositato istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un intervento edilizio comportante la formazione di volumetrie da destinarsi ad uso abitativo, in ossequio alle normative urbanistiche-edilizie vigenti, a firma dell'arch. Giulio Ghislanzoni di Lecco;
5. che l'area di che trattasi è stata oggetto del un Piano Integrato di Recupero 04 di Chiuso (giusta convenzione in data 23/06/1988 numero 78337/5747 di repertorio Notaio Pier Luigi Donegana) e che con deliberazione della Giunta Comunale numero 428 del 25/03/1997 è stato approvato il verbale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel P.I.R. 04;
6. che in data 18/03/2010 il Settore Lavori Pubblici ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al progetto di massima presentato;
7. che in data 29/07/2010, la Commissione Comunale del Paesaggio ha espresso, dando indicazioni di carattere architettonico, parere favorevole, al progetto presentato dalla I.C.B.;
8. che la I.B.C., sulla scorta del parere emanato ha provveduto ad apportare, alla soluzione progettuale originariamente presentata, le dovute modifiche ed integrazioni richieste, nonché ad apportare le modifiche imposte per il rispetto della normativa di prevenzione incendi;
9. che con successiva nota in data 08/08/2011, al termine della dovuta istruttoria, il Settore Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole sul progetto definitivamente presentato;

10. che il Servizio Edilizia Privata con nota in data 28/07/2011 ha comunicato che per il rilascio del Permesso di costruire risulta necessaria la stipulazione di una convenzione che regoli i rapporti con il comune per “la costruzione a distanza da confine inferiore alla prescritta e per la costituzione di diritto perpetuo di passaggio nell’ambito della costruzione di nuovo edificio ad uso residenziale plurifamiliare servitù”;

sentita la Giunta Comunale che ha ritenuto di:

1. accogliere la richiesta in merito all’edificazione a distanza inferiore dal confine, costituzione di servitù perpetua di passaggio previa corresponsione di equo indennizzo, adeguata motivazione della convenienza,
2. acconsentire alla perdita di parcheggio da parte del Comune di Lecco a fronte della corresponsione di equo indennizzo,
3. non accogliere la richiesta della I.C.B. in merito all’esonero al pagamento dell’occupazione di suolo pubblico,

dando mandato al servizio Patrimonio di stabilire l’equo indennizzo per perdita di due posti auto;

richiamate al riguardo le norme del Codice Civile, libro III, sezione VI “delle distanze nelle costruzioni, piantagioni, scavi, e dei muri, fossi e siepi interposte tra i fondi”;

considerato che:

1. in seguito alla conferenza interna tra il Settore LLPP/PAT e il Settore PST, il Servizio Patrimonio, con nota in data 07/02/2012 al termine della necessaria istruttoria ha espresso definitivamente parere favorevole, sotto l’aspetto patrimoniale, quantificando in euro 16.000,00 l’importo per la sopportazione della costituzione di servitù a favore dei mappali 1555 comune censuario di Maggianico sezione di Chiuso ed i mappali 3132, 3256 comune censuario di Maggianico, per consentire alla richiedente I.C.B. di edificare un nuovo immobile a distanza inferiore dal confine con la proprietà comunale rispetto a quella prevista dalle normative edilizie vigenti e della costituzione di una servitù di passaggio e della perdita di due posti auto;
2. che la I.C.B. con nota registrata al numero 11004 del protocollo generale in data 08/03/2012 ha accettato di stipulare apposita convenzione e di corrispondere al Comune l’indennizzo così come sopra indicato e con nota registrata al numero 11517 del protocollo generale in data 12.03.2012 ha trasmesso gli elaborati grafici definitivi;
3. che le condizioni da indicarsi nella stipulanda convenzione sono inserite nell’allegato 1 alla presente deliberazione;

ritenuta, la richiesta della I.C.B., meritevole di essere accolta in quanto nel suo complesso risulta vantaggiosa per l’amministrazione Comunale sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista viabilistico, in quanto consente una migliore mobilità dell’area e la costituzione e migliore disposizione e fruizione di posti auto pubblici;

visto il parere di regolarità tecnica/visti i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 “pareri dei responsabili dei servizi”;

visto il vigente Statuto comunale;

visto l’articolo 42 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze del Consiglio”;

Prima delle procedure di votazione, rientra in aula e riassume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli. Presenti n. 35 consiglieri, assenti n. 6: Castelli, Cerrato, G. Colombo, Fortino, Siani e Zamperini.

Con n. 30 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Bettega, De Capitani, Magni, Palermo e Parolari)

DELIBERA

1. di approvare:
 - a) la costituzione di servitù a favore dei mappali numero 1555 comune censuario di Maggianico sezione di Chiuso, numeri 3132, 3256 comune censuario di Maggianico, numeri 536, 537, 3044, 3046, 3133, 3176 (comune di Maggianico Chiuso), per consentire alla richiedente I.C.B. di edificare un nuovo immobile a distanza inferiore dal confine con la proprietà comunale rispetto a quella prevista dalle normative edilizie vigenti;
 - b) la costituzione di una servitù di passaggio a favore di I.C.B.;
 - c) la perdita di due posti auto a favore di I.C.B. per la costituzione del passaggio di cui al precedente punto b);
a fronte della corresponsione da parte di I.C.B. di euro 16.000,00 e secondo le condizioni indicate nell'allegato 1 che, approvato, forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare mandato al Direttore del Settore competente di sottoscrivere apposita convenzione che dovrà contenere le condizioni indicate nel precedente punto 1), nonché di operare, a sensi di legge, tutte le eventuali precisazioni ed integrazioni, all'atto di convenzione, che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti i contenuti dell'accordo, fatta salva la sostanza;
3. di dare atto che la presente convenzione non costituisce titolo autorizzativo ai fini edilizi per la realizzazione delle opere;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e al Direttore del Settore Servizi Finanziari.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 31 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Bettega, De Capitani, Palermo e Parolari)

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D. LGS. 267/2000

si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto "costruzione a distanza inferiore dai confini con l'area di proprietà comunale, alla costituzione di diritto perpetuo di passo e conseguente perdita di aree di parcheggio a favore della Società I.C.B ", ID n. 6540413 del 26.03/2012

Lecco, 26/03/2012

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Antonello Longoni

30

ALL 1

dr. arch. GIULIO GHISLANZONI
23900 Lecco via Corti n. 2/b
Tel. 0341/363049 / fax 0341/362144 / e-mail: ghisla@ghislanzonigiul.191.it

cod. fiscale: GHS GLI 54P02 E507H
partita i.v.a.: 00800720138
n.ro iscr. Ord. Arch. P.P.C. prov. Lecco: 419

Filele note 2011

COMUNE DI LECCO
Allegato alla deliberazione C.C. n. 26 del 14-05-2012

Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LECCO
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Patrimonio

COMUNE DI LECCO	
ARRIVO DEL	
- 7 MAR. 2012	
ASSEGN.	LP

COMUNE DI LECCO	
PROT. N.	1531
12 MAR. 2012	
CAT.	6 CL. 5 FASC.

Oggetto:
costituzione di servitù a favore dei mappali 536-537 e
altri in comune censuario di Maggianico
per realizzazione di edificio ad uso abitativo,
plurifamiliare
da realizzarsi in comune di Lecco – c.c. Maggianico =
mappali 536, 537, 3044, 3046, 3133 e 3176

proprietà: Immobiliare Corso Bergamo snc, di Musolino e
Colombo
sede: Lecco, c.so Bergamo n. 62

Con riferimento alle intese intercorse nella giornata di ieri,
in sostituzione dei documenti trasmessi, sempre in data 06 marzo u.s.,
a nome e per conto della Proprietà, si depositano due copie dei documenti aggiornati.

In attesa di ricevere il definitivo assenso a procedere con
la stipula dell'atto notarile, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.


Giulio Ghislanzoni

Lecco, 07 marzo 2012

All.:

- n. 2 copie elaborato grafico – denominato “ELABORATO unico _rev. 3”
- n. 2 copie bozza atto di costituzione di servitù

CITTA' DI LECCO
(Provincia di Lecco)



ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITU' IN LECCO C.SO BERGAMO
27 TRA L'IMMOBILIARE CORSO BERGAMO s.n.c. DI MUSOLINO E
COLOMBO DI LECCO E IL COMUNE DI LECCO

L'anno **DUEMILADODICI**, addì _____, del mese di **GENNAIO**, in Lecco e nella Residenza Comunale.

Fra i sottoscritti Signori:

Arch. Antonello Longoni, nato a _____ il _____ nella sua qualità di Dirigente del Settore _____ del Comune di Lecco (C.F.: 00623530136), domiciliato per la funzione presso la Sede Comunale - Piazza Diaz n. 1, in nome e per conto del quale interviene al presente atto in forza dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e del vigente Statuto Comunale;

E

Angelo Musolino, nato a Lecco, il 15/04/1980, residente in Malgrate, via Gaggio n. 48, nella sua qualità di legale rappresentante dell' Immobiliare Corso Bergamo s.n.c. di Musolino e Colombo, con sede in Lecco, C.so Bergamo n.ro 62, Codice fiscale: 03175100134/ Partita IVA?,

più avanti denominata anche, per brevità, I.C.B.

PREMESSO

- Che la I.C.B. é proprietaria di beni immobili ubicati in Lecco, in Corso Bergamo n. 27 identificati con le seguenti particelle catastali:

c.c. Maggianico - sezione Chiuso: mappale 536 di are 6.40 e.u. - distinto anche nel N.C.E.U. con medesimo numero, mappale 537 di are

2.20, mappale 3044 (ex 538/b) di are 3.50, mappale 3046 (ex 539/b) di are 2.00, mappale 3133 (ex 1411/b) di are 2.00 e mappale 3176 (ex 2288/b) di are 0.10 in forza dell'avvenuto "Decreto di trasferimento di beni immobili" Tribunale Civile e Penale di Lecco - causa civile R.G. n. 833/1992 - Rep. 2236/09 - registrato a Lecco il 10/12/2009 al n. 1244 serie IV - trascritto a Lecco;

- Che i beni di proprietà della I.C.B. sono individuati nel vigente Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 49486 in data 07/04/2000, e successive varianti, in Zona territoriale omogenea " B " ai sensi del D.M. 2.4.1968 n. 1444, in AREA STRETTAMENTE RESIDENZIALE (R.R.) di cui all'art. 21.1.2 delle vigenti NTA;

- Che il Comune di Lecco è proprietario dell'area individuata al mappale 1555 comune censuario di Maggianico, sezione di Chiuso (delibera di constatazione regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie nel PIR 04, G.C. n.428 R.D. del 25-03-1997, e successivo atto di accettazione del 10-06-2003 rep. 184875/29176). L'area risulta destinata dal vigente PRG parte in area ricompresa in zona edificabile "RR" e parte in area "PARCHEGGI E VERDE";

- Che in data 03 febbraio 2010 (prot.5932 del 08.02.2010) la I.C.B. ha presentato all'Amministrazione Comunale di Lecco, in quanto titolare di un diritto reale, una istanza preventiva per conseguire la possibilità di attuare nel sopraindicato compendio immobiliare di sua proprietà un intervento edilizio regolato secondo la normativa urbanistica - edilizia vigente e con pattuizioni derivanti da appositi accordi, che esulano dal

presente atto, da concordarsi con l'Amministrazione Comunale di Lecco,;

-Che in data 14/05/2010 prot. n. 23611 la I.C.B. ha depositato istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un intervento edilizio comportante la formazione di volumetrie da destinare ad uso abitativo, in ossequio alle normative urbanistiche-edilizie vigenti, a firma dell'arch. Giulio Ghislanzoni di Lecco;

-Che in data 18.03.2010 Id. n.4553528 il Settore Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole al progetto di massima presentato dalla suddetta Società Immobiliare evidenziando la necessità della redazione di un progetto esecutivo delle opere previste nel caso di effettiva attuazione della convenzione in oggetto;

-Che in data 24/05/2010 Id. n.4698257 il Settore Politiche di Finanza e Fiscalità Locale, Bilancio e Patrimonio ha espresso un parere favorevole alla costituzione di una servitù di passo ed alla realizzazione del costruendo edificio a minor distanza dal confine, purché venga perfezionata una apposita convenzione che regoli i rapporti di natura "patrimoniale" tra le parti;

-Che la I.C.B., sulla scorta del parere emanato, ha provveduto ad apportare alla soluzione progettuale originariamente presentata, le dovute integrazioni, nonché ad apportare le modifiche imposte per il rispetto della normativa di prevenzione incendi;

-Che in data 14.04.2011 Prot.16983 il Settore Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole in merito alla completezza degli elaborati progettuali presentati per la definizione delle opere che la I.C.B.

- provvederà a realizzare a propria cura e spese;
- Che con successiva nota in data 08.08.2011 Prot.6015723 al termine della dovuta istruttoria il Settore Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole sul progetto definitivamente presentato;
 - Che il Servizio Edilizia Privata con nota del 28.07.2011 Prot. Gen. 5991126 ha comunicato che per il rilascio del Permesso di costruire risulta necessaria la stipulazione di una convenzione che regoli i rapporti con il Comune per "la costruzione a distanza da confine inferiore alla prescritta normativa edilizia (NTA del Comune di Lecco) e per la costituzione di un diritto di passaggio nell'ambito della costruzione di nuovo edificio ad uso residenziale plurifamiliare";
 - Che il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ha definitivamente quantificato in forfettarie € 16.000,00,(euro sedicimila/00) l'equo indennizzo per la perdita di due posti auto, per la costruzione a distanza dal confine inferiore alla prescritta normativa con obbligo da parete del Comune di Lecco di farsi carico della maggiore distanza dal confine e per la costituzione del diritto di passaggio sino a quando se ne ravvisi la necessità;
 - Che la I.C.B., quale proprietaria delle aree interessate dal progetto, ne gode la piena disponibilità, garantisce la libertà delle aree stesse da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli da pesi, vincoli ed oneri di qualsiasi natura che ne possano diminuire od impedire una utilizzazione conforme alle prescrizioni di proprietario che si assoggetta ad obblighi nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Lecco;
 - Che la I.C.B. dichiara di essere in grado di assumere tutti gli obblighi

che derivano dalla stipulazione della presente convenzione secondo le clausole in essa contenute e come integrate ed illustrate nei documenti tecnici in parte costituenti il Progetto depositato agli atti del Comune di Lecco;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Costituzione di servitù di uso pubblico

La I.C.B. con il presente atto costituisce a favore del Comune di Lecco, servitù di uso pubblico in soprassuolo, sulle aree destinate ad integrare le opere di urbanizzazione esistenti, indicate nell'elaborato grafico (ALLEGATO...), aventi superficie complessiva di circa mq. ^{63,00} da destinare nel modo seguente:

- area di cui alle lettere A-F-B-C-A di circa mq. ^{15,00} (lato sud proprietà I.C.B.), destinata prevalentemente a parziale formazione di marciapiede, individuata nell'elaborato grafico (ALLEGATO...), con tratteggio inclinato viola su fondo rosa;

- area di cui alle lettere A-D-E-F-A di circa mq. ^{48,00} (lato est proprietà I.C.B.), destinata a marciapiede, individuata nell'elaborato grafico (ALLEGATO...), con tratteggio inclinato viola.

La formale costituzione di dette servitù avverrà con specifico atto notarile da stipularsi successivamente all'esecuzione dei lavori; previa

apposita identificazione catastale da redigersi con "tipo di frazionamento" (redatto, e presentato all'A.T. di Lecco, a cura e spese della I.C.B.).

Fin tanto che non verrà stipulato l'atto anzidetto, la disponibilità delle stesse aree rimarrà alla I.C.B., che si riserva la facoltà di realizzarvi le opere previste nel progetto depositato agli atti del Comune.

Il Comune di Lecco sarà sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi danno a terzi verificatosi durante l'espletamento dei lavori.

Articolo 3 - Costituzione di servitù di passo carraio


Il Comune di Lecco si impegna a riconoscere che l'accesso pedonale e carrabile agli insediamenti sulle aree identificate al punto 1) delle premesse avverrà attraverso lo spazio individuato nell'elaborato grafico (ALLEGATO V) con le marcature rosse (1, 2, 3 e 4) identificate in riquadro nero, con un calibro massimo di mt. 5,00.

Tale servitù sarà formalmente costituita con l'atto notarile di cui al precedente articolo 2) con apposita identificazione catastale e avrà durata sino a che se ne ravvisi la necessità.

Articolo 4 - Costituzione di servitù di costruzione a minor distanza dal confine di proprietà

Poiché non c'è corrispondenza reale nella zona sud tra le linee di mappa di individuazione delle proprietà e la linea di demarcazione della zona "RR", il Comune di Lecco costituisce a favore degli insediamenti sulle aree identificate al punto 1) delle premesse servitù di costruzione a minore distanza dal confine della sua proprietà. Tale minore distanza ~~non potrà essere inferiore a m. 3,00 ovvero nel rispetto dell'art. 873 del~~

CORRISPONDERÀ A QUANTO INDICATO



~~C.C. come individuata~~ nell'elaborato grafico (ALLEGATO V).

Anche tale servitù sarà formalmente costituita con l'atto notarile di cui al precedente articolo 2) e con identificazione catastale.

Articolo 5 - Prescrizioni riguardanti le servitù

In considerazione della concessione delle servitù di cui ai precedenti articoli 3-4, la I.C.B. corrisponderà al Comune di Lecco alla sottoscrizione della presente convenzione, in forma forfettaria, la somma di € 16.000,00. (euro sedicimila/00) quale indennità, in particolare, per la perdita di due posti auto, per la costruzione a distanza dal confine inferiore alla prescritta normativa con obbligo da ~~parte~~ del Comune di Lecco di farsi maggiore carico della maggiore distanza dal confine al fine del rispetto nelle normative urbanistiche vigenti dell'attuale strumento urbanistico e per la costituzione del diritto di passaggio pedonale e carraio sino a quando se ne ravvisi la necessità.

La I.C.B. si riserva la facoltà di costruire e mantenere gli impianti tecnologici strettamente indispensabili per i costruendi edifici nel sottosuolo delle aree che verranno assoggettate a servitù di uso pubblico, fermo restando che i rapporti al riguardo dovranno essere regolati con il Servizio Viabilità del Comune di Lecco.

Inoltre, poiché sotto l'area (lato est proprietà I.C.B.) da destinarsi a marciapiede, individuata nell'elaborato grafico con tratteggio inclinato viola, è prevista la realizzazione, in posizione completamente interrata, di una parte dei parcheggi privati, la I.C.B. garantisce, al termine dei lavori di costruzione di dette autorimesse, la completa usufruibilità del

soprassuolo per l'esercizio della servitù di uso pubblico a cui lo stesso è destinato sino a quando se ne ravvisi la necessità.

Articolo 6 - Libertà da vincoli delle aree

La I.C.B. è unica ed esclusiva proprietaria di tutte le aree sulle quali, secondo la presente convenzione, si intende costituire servitù di uso pubblico a favore del Comune, e ne gode la piena disponibilità; garantisce la libertà delle aree stesse da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli da pesi, vincoli ed oneri di qualsiasi natura che ne possano diminuire od impedire una utilizzazione conforme alla loro destinazione.

La I.C.B. assicura, inoltre, che in tale libertà le aree stesse verranno mantenute sino alla stipulazione in forma pubblica della costituzione di servitù di uso pubblico e sino alla relativa trascrizione.

Articolo 7 - Trasferimento degli obblighi della I.C.B.

Tutte le obbligazioni contenute nel presente atto verranno assunte dalla I.C.B. per sé, eventuali successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

La I.C.B. si impegna, nel caso di trasferimento anche parziale dei terreni e dei fabbricati compresi nel Progetto di cui sopra a citare la presente convenzione nonchè ad inserire nei relativi contratti ed eventuali regolamenti di condominio idonee clausole che dichiarino a quale delle parti resterà a carico l'onere di ottemperare alle obbligazioni di cui al presente atto, richiamandole in forma espressa e palese, impegnandosi essa stessa a consegnare copia di tutti gli atti al Comune di Lecco, non appena registrati.

Articolo 8 - Spese

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti l'atto di servitù e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento necessari, quelle inerenti ai rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, saranno a carico esclusivo della I.C.B., che le accetta.

Articolo 9 - Trascrizioni

La I.C.B. rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.

La I.C.B. autorizza la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti.

Articolo 10 - Controversie

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente atto, non risolte in via amichevole, saranno deferite al Tribunale di Lecco competente in materia.

Articolo 11 - Varianti ed integrazioni

Varianti ed integrazioni alla presente convenzione saranno valide se sottoscritte dalle Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.


p. L' IMMOBILIARE CORSO BERGAMO s.n.c.
DI MUSOLINO E COLOMBO

p. IL COMUNE DI LECCO
(Arch. Antonello Longoni)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **22 MAG. 2012** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al **06 GIU. 2012** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, **22 MAG. 2012**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Codarri